

Legge Regionale 11 luglio 2000, n. 60**Nuova disciplina sull'assegnazione ai Gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni.**

(Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 17.07.2000)

INDICE

Art. 01 - Oggetto della legge

Art. 02 - Contributi ordinari

Art. 03 - Contributi per aggiornamento, studio e documentazione

Art. 03 bis - Contributi per il gruppo misto

Art. 04 - Modifiche della composizione dei gruppi consiliari

Art. 05 - Erogazione dei contributi

Art. 06 - Servizi per i gruppi consiliari

Art. 07 - Rendiconti

Art. 08 - Termini di decorrenza

Art. 09 - Norma finanziaria

*Art. 01**Oggetto della legge*

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti *dall'articolo 16 dello Statuto*, (1) disciplina il finanziamento delle attività dei gruppi consiliari, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione ai gruppi medesimi dei mezzi necessari allo svolgimento delle loro funzioni.

*Art. 02**Contributi ordinari*

1. Sono assegnati a ciascun gruppo consiliare, organizzato ai sensi dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, i seguenti contributi mensili:
 - a) un contributo fisso di *euro 1.800,00*; (2)
 - b) un contributo variabile così articolato:
 - per ogni consigliere aderente al gruppo: *euro 450,00*; (2)
 - per il numero dei consiglieri aderenti al gruppo che non siano componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, (3) presidenti di commissioni consiliari permanenti o speciali:
 - fino a tre consiglieri, *euro 200,00* (2) per ogni consigliere;
 - da quattro a cinque consiglieri, *euro 186,00* (2) per ogni consigliere;
 - oltre cinque consiglieri, *euro 159,00* (2) per ogni consigliere;
 - per il complesso dei consiglieri aderenti al gruppo:
 - fino a tre consiglieri, *euro 248,00*; (2)
 - da quattro a cinque consiglieri, *euro 393,00*; (2)
 - oltre cinque consiglieri *euro 407,00*. (2)

*Art. 03**Contributi per aggiornamento, studio e documentazione*

1. Per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione di esperti, nonché per diffondere nella società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo mensile nella seguente misura:
 - a) *euro 1.539,00* (4) ai gruppi costituiti da un consigliere;
 - b) *euro 1.776,00* (4) ai gruppi costituiti da due consiglieri;
 - c) *euro 2.012,00* (4) ai gruppi costituiti da tre consiglieri;
 - d) *euro 2.131,00* (4) ai gruppi costituiti da quattro consiglieri;
 - e) *euro 2.250,00* (4) ai gruppi costituiti da cinque consiglieri;
 - f) *euro 2.308,00* (4) ai gruppi costituiti da sei a sette consiglieri;
 - g) *euro 2.368,00* (4) ai gruppi costituiti da otto a nove consiglieri;
 - h) *euro 2.486,00* (4) ai gruppi costituiti da dieci a undici consiglieri;
 - i) *euro 2.723,00* (4) ai gruppi costituiti da dodici a tredici consiglieri;
 - j) *euro 2.960,00* (4) ai gruppi costituiti da quattordici a quindici consiglieri;
 - k) *euro 3.078,00* (4) ai gruppi costituiti da sedici a diciassette consiglieri;

-
- | | |
|----------------------|---|
| l) euro 3.197,00 (4) | ai gruppi costituiti da diciotto a venti consiglieri; |
| m) euro 3.316,00 (4) | ai gruppi costituiti con oltre venti consiglieri. |

Art. 03 bis

Contributi per il gruppo misto (8)

1. Al gruppo misto di cui all' articolo 16 , comma 3, dello Statuto non si applicano gli articoli 2 e 3.
2. I contributi mensili al gruppo misto sono così determinati:
 - a) un contributo fisso di euro 900,00;
 - b) un contributo di euro 450,00 per ogni consigliere che fa parte del gruppo;
 - c) un contributo di euro 159,00 per ogni consigliere che fa parte del gruppo che non sia componente dell'ufficio di presidenza o presidente di commissione permanente o speciale.

Art. 04

Modifiche della composizione dei gruppi consiliari

1. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, ai gruppi consiliari variati nella composizione o di nuova costituzione sono assegnati i contributi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 in misura complessivamente pari ai contributi precedentemente riconosciuti ai gruppi consiliari interessati dalla variazione. La disposizione non si applica qualora la variazione sia diretta a costituire gruppi consiliari corrispondenti a formazioni politiche costituite a livello nazionale *oppure il gruppo misto di cui all' articolo 16 , comma 3, dello Statuto.* (7)
2. Il riparto dei contributi tra i gruppi consiliari variati nella composizione odi nuova costituzione è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, secondo criteri che tengano conto delle circostanze che hanno determinato la variazione e comunque secondo prevalenti criteri di proporzionalità tra l'assegnazione dei contributi e il numero dei consiglieri aderenti ai gruppi variati nella composizione odi nuova costituzione.
3. Nel caso di fusione, durante la legislatura, di più gruppi consiliari, al gruppo consiliare unificato sono assegnati dall'Ufficio di Presidenza contributi pari alla somma dei contributi precedentemente riconosciuti ai gruppi consiliari che si sono unificati.

Art. 05

Erogazione dei contributi

1. I contributi di cui ai precedenti articoli sono erogati a rate trimestrali anticipate. Il computo dei trimestri segue dall'inizio dell'anno finanziario.
2. Se nel corso dell'anno finanziario, per qualsiasi causa, un gruppo consiliare cessa o si costituisce un nuovo gruppo, ovvero varia la consistenza numerica delle adesioni ai gruppi esistenti o si verificano variazioni nelle cariche istituzionali, le conseguenti modificazioni nell'assegnazione dei contributi, nonché gli eventuali conguagli rispetto alla anticipazione di cui al primo comma, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione è intervenuta.

Art. 06

Servizi per i gruppi consiliari

1. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, stabilisce i criteri tramite i quali sono messi a disposizione dei gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro attività, locali, attrezzature e altri beni strumentali.
2. Le spese telefoniche dei gruppi consiliari, relativamente agli scatti, sono assunte per l'80% a carico del bilancio del Consiglio regionale. Fanno altresì carico al bilancio del Consiglio regionale i canoni delle linee telefoniche, le spese di installazione e di manutenzione.

Art. 07

Rendiconti

1. I rendiconti annuali delle spese sostenute dai gruppi consiliari e le modalità di approvazione e di pubblicazione dei rendiconti sono disciplinati dal regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 08

Termini di decorrenza

1. I contributi ai gruppi consiliari decorrono, all'inizio della legislatura, *dalla data della prima seduta del Consiglio regionale e cessano alla data della prima seduta del Consiglio della legislatura successiva.* (5)
2. I nuovi contributi ai gruppi consiliari, di cui alla presente legge, sono assegnati a decorrere dal mese

successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla stessa data è abrogata la LR 21 dicembre 1972, n. 32 , e successive modificazioni.

Art. 09

Norma finanziaria

omissis (6)

Note

1. Parole così sostituite con l.r. 27 giugno 2005, n. 45 , art.1.
2. Cifra così sostituita con l.r. 27 giugno 2005, n. 45 , art. 2.
3. Parole soppresse con l.r. 27 giugno 2005, n. 45 , art. 2.
4. Cifra così sostituita con l.r. 27 giugno 2005, n. 45 , art. 3.
5. Parole così sostituite con l.r. 27 giugno 2005, n. 45 , art. 4.
6. Articolo tacitamente abrogato con l.r. 27 giugno 2005, n. 45 , art. 6.
7. Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2006, n. 5 , art. 5.
8. Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2006, n. 5 , art. 3.